

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE
"ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE BAGNAIA"



L'anno 2026, il giorno 01 del mese di giugno alle ore 21,30, presso la sede sociale si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE BAGNAIA.

Presiede la riunione Giuliano Millucci, Presidente dell'Associazione e, con il consenso di tutti i presenti, viene nominato quale Segretario ed estensore del presente verbale Beatrice Tenerini.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata, accertata la presenza dei seguenti soci:

Millucci Giuliano, Quadrati Tamara, Maestri Moreno, Federici Elio, Tenerini Beatrice, Temisvar Giuseppa, Puccetti Giancarlo, Federici Marco, Ciuffetti Andrea, Puccetti Matteo, Trovato Vincenzo, Temisvar Loredana, Damis Andrea, Dentini Piero, Braganti Antonio, Castellini Maddalena, Serpe Rosario, Minelli Elena, Tinca Silvano, Antognelli Massimo, Felicioni Cinzia, Tinca Jacopo, Miccioni Massimo, Mencaglia Riccardo, Bocciarelli Sigfrido, Temisvar Carla, Duranti Lino, Stefano Federici, Mariotti David, Della Iacono Margherita, Passeri Enrica, Coli Andrea, Lanari Liliana e Sotgiu Antonio

dichiara che la stessa deve ritenersi pienamente regolare e valida.

Il Presidente invita quindi l'Assemblea a discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche Statutarie per richiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
2. Varie ed eventuali

Prende la parola il Presidente dell'Assemblea il quale illustra ai soci la necessità di modificare lo Statuto dell'Associazione per renderlo conforme a quanto richiesto dalla nuova normativa in materia di enti del terzo settore e, in particolare, di Associazioni di Promozione Sociale (D. Lgs. 03 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore).

Il Presidente illustra ai soci i vantaggi derivanti dall'iscrizione al RUNTS, quali, in particolare, per quanto di interesse dell'Associazione, le agevolazioni fiscali e l'accesso a contributi pubblici.

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo, evidenziando le clausole del medesimo necessarie per poter qualificare l'Associazione come APS.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

L'Assemblea, dopo la lettura del documento, e la successiva ampia ed esauriente discussione, all'unanimità,

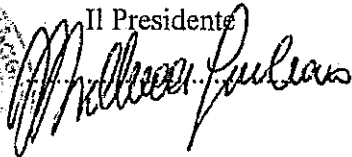
DELIBERA

- di approvare il nuovo Statuto sociale così come modificato ed allegato al presente verbale;
 - di stabilire che la denominazione dell'Associazione sarà: "ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE BAGNAIA Associazione di promozione sociale" (in sigla - "ARCB APS").
- La denominazione dell'Associazione sarà integrata automaticamente con la locuzione APS successivamente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

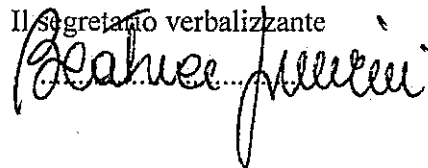
L'Assemblea delega il Presidente a provvedere alla registrazione del nuovo statuto ed alla successiva iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 22,30

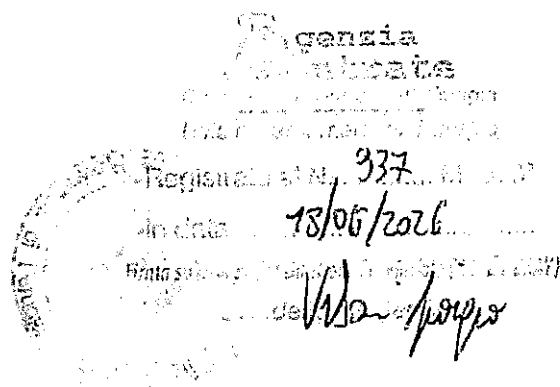
Il Presidente



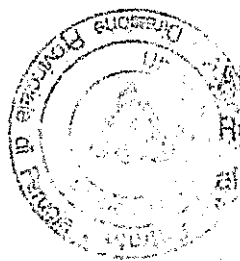
Il segretario verbalizzante



Allegato: Nuovo Statuto



STATUTO



ALLEGATO ALL'ATTO

Reg to il 18/06/2026

al N. 937 Mod. 3

Art. 1. - Denominazione sede e durata

1.1 E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale denominata ": "ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE BAGNAIA APS" (in sigla - "ARCB APS"), con sede in Bagnai (PG), Via Ortensia n. 20.

1.2 L'utilizzo nella denominazione sociale l'acronimo APS è condizionato all'intervenuta iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.3 Con deliberazione del Consiglio Direttivo, potrà essere trasferita la Sede legale dell'Associazione, purché rimanga nel territorio del Comune di Perugia, senza che ciò determini la modifica del presente Statuto

1.4 La "ARCB APS" è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - Scopo

2.1 L'ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE BAGNAIA APS, nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2.2 L'associazione persegue in particolare i seguenti scopi:

- diffondere e far conoscere il territorio, valorizzandone le bellezze monumentali ed ambientali, le risorse culturali ed enogastronomiche;
- ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- realizzare attività culturali, organizzare attività di sostegno ai ragazzi;
- allargare gli orizzonti degli associati affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura del territorio, della musica e dell'arte e per lo sport come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per la socializzazione dei giovani del territorio e delle loro famiglie.

Art. 3. - Attività

3.1 L'ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE BAGNAIA APS, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, intende promuovere varie attività, in particolare:

- a) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche, enogastronomiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- c) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche di natura motoristica;
- d) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;

3.2 L'ARCB APS potrà svolgere qualsiasi altra attività inerente ed idonea al conseguimento delle finalità istituzionali della ARCB APS, quali ad esempio attività di promozione presso il pubblico del territorio, dei suoi beni storico-culturali e paesaggistici e dei suoi prodotti tipici enogastronomici ed artigianali, purché tali attività siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 3.1.

3.3 L'ARCB APS può esercitare altresì attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

3.4 L'ARCB APS potrà collaborare con altre Associazioni locali, nazionali od internazionali che abbiano caratteristiche e/o finalità coerenti o simili alle proprie.

Art. 4. - Ammissione dei soci

4.1 Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della ARCB APS, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate e previste nel presente Statuto e nei regolamenti.

4.2 Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

4.3 L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. L'ARCB APS, nel raccogliere i dati dei propri associati, garantisce il rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali.

4.4 All'atto dell'ammissione che sarà comunicata a mezzo raccomandata A.R. o PEC o E-mail al nuovo associato, quest'ultimo si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

4.5 Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal Consiglio, il richiedente potrà ricorrere all'Assemblea dei soci, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata successivamente alla data di manifestazione del diniego. La decisione è inappellabile.

4.6 Gli Associati si dividono in: DA VALUTARE SE LASCIARE LE DIVERSE CATEGORIE

1. Soci "Fondatori": sono coloro che hanno partecipato, contribuendo in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, alla costituzione dell'Associazione Ricreativa Culturale Bagnai APS a;

2. Soci "Ordinari": sono coloro che verseranno l'apposita quota associativa, così come deliberata dal Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea, aderendo nel contempo al presente statuto ed allo svolgimento delle attività associative; qualora la qualifica di socio "ordinario" fosse assunta da una persona giuridica, da un'Associazione o da un ente di altro tipo, questi saranno rappresentati dal Presidente o comunque da colui che ne esercita la legale rappresentanza;

3. Soci "Sostenitori": sono coloro che versano somme di denaro o mettono a disposizione dell'associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l'attività che la stessa promuove. Qualora la qualifica di socio "sostenitore" fosse assunta da una persona giuridica da un'Associazione o da un ente di altro tipo, questi saranno rappresentati dal Presidente o comunque da colui che ne esercita la legale rappresentanza.

4.7 Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa, se prevista, è intrasmissibile.

Art. 5. - Diritti e doveri dei Soci

5.1 Tutti i soci hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

5.2 Per i soci minori di età il diritto di votare in Assemblea è esercitato, fino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'ARCB APS.

5.3 Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC o E-mail con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

5.4 Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, nel rispetto del Codice del Terzo Settore, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5.5 L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore.

5.6 Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 6. – Recesso ed esclusione del Socio

6.1 Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

6.2 Il socio può essere escluso dall'associazione nei seguenti casi:

- morosità protrattasi per 6 mesi dal termine di versamento richiesto,
- gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'associazione stessa;

6.3 L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera raccomandata.

6.4 Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

6.5 I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione della quota versata, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

Art. 7. – Gli Organi sociali

7.1 Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci,
- Il Consiglio Direttivo,
- Il Presidente,
- Il Vice Presidente,
- Il Segretario,
- Il Tesoriere,
- L'Organo di Controllo, se obbligatorio per legge .

7.2 Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 8. – L'assemblea

8.1 L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, ovvero ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno un decimo dei soci, mediante:

- avviso scritto da inviare con lettera semplice o fax o e-mail o telegramma agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della Sede almeno 20 giorni prima.

8.2 L'assemblea dei soci è presieduta dal Presidente stesso, dal Vicepresidente in assenza di questi o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo in caso di assenza di entrambi.

8.3 Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede e l'orario della riunione.

8.4 Spetta alla competenza dell'assemblea ordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- a) elezione del Consiglio direttivo e dell'Organo di Controllo, ove obbligatorio per legge,
- b) proposizione di iniziative, indicandone modalità e supporti organizzativi;

c) approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo e preventivo annuale predisposti dal Consiglio Direttivo, nonché del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);

d) responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

e) ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Comitato direttivo, previa richiesta del socio escluso;

f) impugnazione del diniego espresso dal Consiglio Direttivo all'iscrizione di nuovi associati;

g) approvazione del programma annuale dell'associazione;

h) altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

8.5 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e/o la qualità delle persone o nei casi in cui l'assemblea lo ritenga opportuno.

8.6 Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:

- approvazione di modifiche dello Statuto con la presenza, in prima convocazione, di 3/4 dei soci e con decisione deliberata dai 2/3 dei presenti; in seconda convocazione con qualsiasi numero di soci e con il voto favorevole di 2/3 dei presenti;

- scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

8.7 Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto. Ogni socio può essere portatore di tre deleghe.

8.8 Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

8.9 Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

8.10 Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti alle cariche dell'associazione, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 9. – Il Consiglio Direttivo

9.1 L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall'assemblea e composto da tre a diciassette membri, per la maggioranza associati o persone fisiche indicate dagli enti associati. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere sempre rieletti.

9.2 La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

9.3 Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

9.4 Il Consiglio Direttivo:

a) nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario;

b) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

c) redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;

d) redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo, nonché il bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia comunque ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo);

e) delibera in merito ad ammissione, esclusione, decadenza e recesso dei soci;

f) delibera il trasferimento della sede legale dell'Associazione senza modifica di Statuto;

g) fissa la misura delle quote sociali annuali e degli eventuali contributi associativi supplementari;

h) convoca le assemblee previste dallo Statuto;

l) delibera su tutti gli atti di natura contrattuale, immobiliare, mobiliare e finanziaria, compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;

l) assume personale dipendente o stipula contratti d'opera con soci e terzi;

m) delibera su tutti gli altri aspetti della gestione sociale non riservati all'assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto.

9.5 Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

9.6 Nell'ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure:

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- il Segretario;

- Il Tesoriere/Amministratore.

Art. 10. – Il Presidente

10.1 Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, provvede alla convocazione dell'assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Resta in carica tre anni e può sempre essere rieletto.

Art.11 - Il Vice Presidente

11.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Art.12 - Il Segretario

12.1 Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art.13 –Il Tesoriere/Amministratore

13.1 Il Tesoriere/Amministratore, eletto tra i soci, è il depositario dei documenti e delle scritture contabili dell'Associazione, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali. Egli provvede alla rilevazione delle entrate e delle uscite, all'aggiornamento dei libri contabili dell'associazione di cui al successivo art. 15, provvede a contabilizzare le quote sociali, redige le bozze di rendiconto economico e finanziario e le presenta al Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Organo di Controllo

14.1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

14.2 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

14.3. Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali ed in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre le funzioni di revisione legale dei conti.

14.4. L'Organo di Controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

14.5. L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

14.6. I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all'articolo 2399 del c.c.; il componente

dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 c.c..

14.7. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 15 - Libri sociali

15.1 Per il buon funzionamento dell'Associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi: libro degli associati, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, libro dei verbali dell'Organo di Controllo (ove nominato), libro di cassa, libro degli inventari e dei rendiconti.

15.2 Tali libri saranno tenuti costantemente aggiornati dal Tesoriere e dal Segretario, secondo le norme e la prassi vigente in materia civilistica.

Art.16 - I mezzi finanziari

16.1 L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- i) beni mobili, immobili;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

16.2 L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.17 - Rendiconto economico finanziario e bilancio di previsione.

17.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

17.2 Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

17.3 L'assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

17.4 L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

17.5 E' in ogni caso vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

17.6 Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'associazione, almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art.18 - Scioglimento

18.1 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. Tale maggioranza, prevista dall'art. 21 comma 3 del Codice civile è da considerarsi di carattere inderogabile.

18.2 L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

18.3 La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale che statutariamente perseguono finalità simili a quelle della ARCB APS, nel rispetto delle disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto o quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.

